



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, DE SENA, FERRANTE, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, LUSI e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2010

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale

ONOREVOLI SENATORI. - Col disegno di legge atto Senato n. 1549 si era già riproposta la cosiddetta «legge Mattarella» nel testo previgente alla nuova legge elettorale del 2005. Tuttavia quella legge era stata oggetto di critiche per il modo con cui nel testo unico per l'elezione della Camera dei deputati era stato recepito il responso referendario, introducendo una seconda scheda separata per la quota di recupero proporzionale. Da più parti era stata allora proposta la cosiddetta «senatizzazione», ovvero l'allineamento della disciplina della Camera a quella prevista per il Senato. In particolare se ne era fatto portatore il gruppo senatoriale del Partito popolare italiano col disegno di legge atto Senato n. 4505 della XIII legislatura, a firma dei senatori Elia, Castellani, Veraldi e Giaretta.

Così scrivevano allora puntualmente i proponenti: «È chiaro che, anche per motivi tecnici, il testo legislativo adottato per il Senato è sicuramente più vicino a quello che risulterebbe dalla pronuncia referendaria. La "senatizzazione", dunque, comporta un ritorno alle origini, ad un complesso di proposizioni normative di certo più aderenti al quesito del *referendum* per il Senato. È altresì chiaro che

la estensione della legge per il Senato, lasciando integra tra l'altro la ripartizione del territorio nazionale nelle circoscrizioni e nei collegi uninominali esistenti, presenta indubbi vantaggi di semplicità.

Ma il vantaggio maggiore si collega al bicameralismo paritario previsto nella nostra Costituzione: specie con un sistema elettorale maggioritario, è evidente l'interesse per la fisiologia dell'ordinamento a realizzare in entrambe le Camere la stessa maggioranza politica. Tale identità mancò, come ciascuno ricorda, dopo le elezioni politiche del marzo 1994, sicché la omogeneizzazione tra le maggioranze nelle due Camere non fu il risultato della volontà degli elettori ma di vicende successive ben note agli italiani, vicende che mutarono la composizione di alcuni gruppi parlamentari del Senato.

Da allora sono passati oltre sei anni, ma la necessità, per il rapporto fiduciario tra Camere e Governo, di realizzare maggioranze analoghe a Montecitorio e a Palazzo Madama, non è venuta meno e si riproporrà anche nella quattordicesima legislatura».

Queste ragioni restano a tutt'oggi intatte e dovrebbero indurre a un esame sollecito del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, con le modificazioni introdotte dalla presente legge.

3. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito a norma dell'articolo 77»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale»;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, che non partecipano al riparto dei seggi attribuiti a norma dell'articolo 77.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio.

7. In ogni caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

8. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della citata legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

d) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accer-

tati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) procede all'assegnazione dei seggi spettanti alla circoscrizione non attribuiti nei collegi uninominali, applicando le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, numero 2), l'Ufficio elettorale circoscrizionale determina con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi del comma 1, numero 1). La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per 1, 2, 3, 4, sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi in esubero sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama quindi eletti, in numero corrispondente ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati

già eletti nei collegi uninominali. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale determina altresì la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati nel medesimo gruppo, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali»;

e) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2), che rimanga va-

cante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è assegnato nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato del gruppo che nella graduatoria dei non eletti ha ottenuto la più alta cifra individuale.

5. Nel caso in cui un gruppo abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84».

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270:

a) articolo 14:

1) primo comma, limitatamente alle parole: «o liste di candidati» e alle parole: «o le liste medesime nelle singole circoscrizioni»;

2) secondo comma, limitatamente alle parole: «le loro liste con»;

3) terzo comma, limitatamente alle parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,»;

b) articolo 16, quarto comma, limitatamente alle parole: «e delle liste» ovunque ricorrono, nel primo e nel secondo periodo;

c) articolo 17, primo comma, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati»;

d) articolo 18-*bis*;

e) articolo 19;

f) articolo 20:

1) primo comma, limitatamente alle parole: «Le liste dei candidati o»;

2) secondo comma, limitatamente alle parole: «le liste dei candidati o», alle parole: «e della lista dei candidati», nonché alle parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;

3) terzo comma, limitatamente alle parole: «l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali»;

4) quinto comma, limitatamente alle parole: «di lista», nonché alle parole: «. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali»;

5) sesto comma, limitatamente alle parole: «più di una lista di candidati né»;

6) settimo comma, limitatamente alle parole: «della lista dei candidati o», nonché alle parole: «la lista o»;

7) ottavo comma;

g) articolo 21, secondo comma, limitatamente alle parole: «e della lista dei candidati presentata», nonché alle parole: «e a ciascuna lista»;

h) articolo 22:

1) primo comma, alinea, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

2) primo comma, numero 1), limitatamente alle parole: «e le liste»;

3) primo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «e le liste»;

4) primo comma, numero 3), limitatamente alle parole: «e le liste» e alle parole: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi»;

5) primo comma, numero 4), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»;

6) primo comma, numero 5), limitatamente alle parole: «e cancella dalle liste i nomi»;

7) primo comma, numero 6);

8) secondo comma, limitatamente alle parole: «e di ciascuna lista» e alle parole: «e delle modificazioni da questo apportate alla lista»;

9) terzo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste contestate o modificate»;

i) articolo 23:

1) primo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

2) secondo comma, limitatamente alle parole: «di liste o» e alle parole: «e di lista»;

l) articolo 24:

1) numero 1), limitatamente alle parole: «e delle liste»;

2) numero 2), limitatamente alle parole: «e delle liste», nonché alle parole: «analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni»;

3) numero 3), limitatamente alle parole: «di lista e»;

4) numero 4), limitatamente alle parole: «e le liste»;

5) numero 5), limitatamente alle parole: «e delle liste»;

m) articolo 25:

1) primo comma, limitatamente alle parole: «e all'articolo 20», nonché alle parole: «o della lista»;

2) ultimo comma, limitatamente alle parole: «e di lista», alle parole: «e delle liste dei candidati», alle parole: «e di lista», nonché alle parole: «e delle liste»;

n) articolo 26, primo comma, limitatamente alle parole: «e di ogni lista di candidati»;

o) articolo 30:

1) numero 4), limitatamente alle parole: «e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione»;

2) numero 6), limitatamente alle parole: «e di lista»;

p) articolo 31:

1) primo comma, limitatamente alle parole: «di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione», alla parola: «, C», alle parole: «e di tutte le liste», nonché alle parole: «nella circoscrizione»;

2) secondo comma, limitatamente alle parole: «per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» e alle parole: «. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi»;

q) articolo 40, terzo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

r) articolo 41:

1) primo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

2) secondo comma, limitatamente alle parole: «di liste»;

s) articolo 42:

1) quarto comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

2) settimo comma, limitatamente alle parole: «due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonché»;

t) articolo 45, ottavo comma;

u) articolo 48, primo comma, limitatamente alle parole: «delle liste e» e alle parole: «o della circoscrizione»;

v) articolo 53, primo comma, limitatamente alle parole: «di lista e»;

z) articolo 58:

1) primo comma, limitatamente alla parola: «rispettive», nonché alle parole: «per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale», intendendosi conseguentemente sostituite le parole: «e le consegna all'elettore opportunamente piegate» dalle seguenti: «e la consegna all'elettore opportunamente piegata»;

2) secondo comma, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale» nonché alle parole: «e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corri-

spondenti alla lista prescelta», intendendosi conseguentemente sostituite le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

3) sesto comma;

aa) articolo 59, limitatamente alle parole: «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.» e alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

bb) articolo 67, primo comma:

1) numero 2), limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

2) numero 3), limitatamente alla parola: «rispettive»;

cc) articolo 68:

1) comma 1, limitatamente alle parole: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

2) comma 3;

3) comma 3-*bis*;

4) comma 7, limitatamente alle parole: «La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.»;

dd) articolo 71:

1) primo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «dei voti di lista e»;

2) secondo comma, limitatamente alle parole: «o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale»;

ee) articolo 72:

1) secondo comma;

2) terzo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

ff) articolo 73, terzo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

gg) articolo 74:

1) primo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

2) secondo comma, limitatamente alle parole: «alle liste o»;

hh) articolo 75, primo comma, limitatamente alle parole: «e delle liste»;

ii) articolo 79:

1) quinto comma, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

2) sesto comma, limitatamente alle parole: «e delle liste dei candidati»;

ll) articolo 81, primo comma, limitatamente alle parole: «e di lista»;

mm) articolo 83;

nn) articolo 84: comma 1, limitatamente alle parole: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,», alle parole: «spettanti alla lista», nonché alle parole: «, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.»;

oo) articolo 85.

